



COMUNE DI GALZIGNANO TERME

Provincia di Padova

COPIA

N. 59
del 27-11-2019

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

Oggetto:	VARIANTE TECNICA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA REGIONALE SUL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO (L.R. N. 14/2017 E D.G.R. N. 668/2018). LIMITE QUANTITATIVO MASSIMO DI CONSUMO DI SUOLO
-----------------	---

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventisette** del mese di **novembre** alle ore **19:00**, nella Residenza Municipale, per riunione di Consiglio. Eseguito l'appello risultano:

MASIN RICCARDO	P	LIONELLO ENRICO	P
MASIN GIANLUCA	P	DONA' ALESSANDRO	P
ROMAN RICCARDO	P	COMBERTI CLAUDIO	P
FORCATO MATTIA	P	DAINESE LUDOVICA	P
BORGHETTO LUCA	P	TONINELLO GIOVANNI	P
OTTOLITRI LORENZO	P	SELMIN SILVANO	A
SELMIN DAVIDE	P		

Presenti n. **12**, Assenti n. **1**

ASSESSORI ESTERNI

MILANI NICOLA	A
MIOLA STEFANO	P
LUNARDI STEFANIA	P
GIACOMIN FEDERICA	P

Assiste alla seduta il signor **CARRARO PAOLA** Segretario

Il Signor **ROMAN RICCARDO**, in qualità di **PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri

MASIN GIANLUCA
FORCATO MATTIA
TONINELLO GIOVANNI

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza

- ☐ Non più soggetta a controllo di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo in quanto quest'ultimo Organo è stato soppresso dall'art. 4, comma 1, della L.R. 14 gennaio 2003, n. 3.
- ☐ Inviata copia al Difensore Civico su iniziativa (art. 134, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Trasmessa al Difensore Civico di in data

Ricevuta dal Difensore civico di in data

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio, Visto lo statuto comunale;

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, all'albo pretorio "on line", in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li _____

N° _____ Registro atti pubblicati

Il Responsabile del Servizio

F.to Lionello Marco

**PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20-11-2019 N.
51**

Oggetto:	VARIANTE TECNICA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA REGIONALE SUL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO (L.R. N. 14/2017 E D.G.R. N. 668/2018). LIMITE QUANTITATIVO MASSIMO DI CONSUMO DI SUOLO
-----------------	---

Relaziona l'Assessore all'urbanistica.

La Legge Regionale del Veneto n. 14 del 2017 sul “contenimento del consumo del suolo”, si prefigge sicuramente un importante obiettivo etico che è quello di “ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato per usi insediativi e infrastrutturali, in coerenza con l’obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050”. Questa legge rappresenta dunque una sfida prima culturale che urbanistica. Essa si propone di limitare e valorizzare l’uso del suolo come “bene comune”, confermando il valore del suolo agricolo, anche nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici.

Ha come obiettivi importanti la rivitalizzazione del contesto urbano, promuovendo gli interventi di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana sostenibile, sia a livello urbanistico che economico-sociale. Valorizza e potenzia, per i suddetti fini, istituti già previsti, quali quello del credito edilizio, della perequazione urbanistica, delle collaborazioni pubblico-privato per la rigenerazione del territorio e della città. Introduce nuove formule quali quelle del recupero temporaneo e riuso dell’edificato esistente.

L’Amministrazione Comunale di Galzignano Terme ha già mostrato ampiamente l’adesione a detta politica di non consumo del suolo, attraverso la volontà di limitare le aree di espansione (di qualunque destinazione), ma convertendo viceversa, in armonia con la Legge Regionale n. 4/2015 relativa alle “Varianti verdi”, diverse aree di espansione urbana in “zona agricola” o “a verde privato”, sulla scorta delle richieste promosse da cittadini;

A seguito dell’entrata in vigore della L.R. 14/17, i Comuni sono stati chiamati ad individuare gli “ambiti di urbanizzazione consolidata”, all’esterno dei quali il consumo di suolo è contingentato.

La Regione del Veneto con deliberazione di Giunta n. 668 del 15 maggio 2018 ha suddiviso il territorio regionale in 31 Ambiti Sovracomunali Omogenei (ASO), inserito il Comune di Galzignano Terme all’interno dell’ASO 13 - Colli Euganei e Monti Berici - Collina e rideterminato il valore della quantità massima di consumo di suolo ammesso, da ettari 16,06, determinati dalle schede trasmesse, a ettari 8,98, rappresentanti la media prevista per l’ASO di appartenenza;

Ai comuni sono stati poi assegnati 18 mesi per adeguare i propri strumenti urbanistici alle disposizioni sul contenimento del consumo di suolo. La variante, oggetto dell'odierna proposta, ha dunque il fine di adeguare il vigente strumento urbanistico in modo da renderlo conforme alle previsioni della citata L.R. 14/17, recependo la quantità massima di consumo di suolo ammessa per il Comune dalla D.G.R.V. n. 668/18 e rivista con il successivo Decreto.

Essa ha due contenuti principali. In primo luogo verificare/rettificare, come previsto dalla stessa L.R. n. 14/2017, gli ambiti di urbanizzazione consolidata, già individuati con D.G.C. n. 82 del 23/08/2017; questi sono gli ambiti in cui tutti gli interventi edilizi, conformi alle previsioni urbanistiche, sono sempre ammessi, cioè in altri termini "non consumano suolo". In secondo luogo, recepire la "quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo", all'esterno degli ambiti di urbanizzazione consolidata, ammessa dalla D.G.R.V. n. 668/18 e pari a 8,98 ettari, sostituendo questo parametro alla S.A.U. (superficie agricola utilizzabile), che precedentemente fissava il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazioni diverse.

La variante elaborata dal professionista incaricato, segue una procedura semplificata, come previsto dalla stessa L.R. 14/17, consentendo di pervenire all'approvazione della stessa in tempi più rapidi rispetto alla procedura ordinaria. Per la suddetta variante al PAT inoltre non risulta necessario effettuare la verifica di assoggettabilità alla procedura VAS, come previsto dalla recente DGR. N. 1366 del 18.09.18, potendosi avvalere dei criteri di esclusione di cui alla DGR n. 1717/2013 anche per il caso di specie.

TANTO RILEVATO

Premesso che:

- Il Piano Regolatore Comunale di Galzignano Terme si articola nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e nel Piano degli Interventi (P.I.).
- Il P.A.T. è stato adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 53 del 21/12/2012, approvato con decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 96 del 19/07/2016 pubblicato nel BUR n° 75 del 05/08/2016 ed entrato in vigore il 20/08/2016.
- Il P.I. è attualmente rappresentato dal P.R.G. previgente che in base all'art. 48 comma 5 bis L.R. n° 11/2004, successivamente all'approvazione del P.A.T., è diventato il P.I. per le parti compatibili con il P.A.T.
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 24/07/2019 è stata adottata la 1ª variante al Piano Interventi, con iter tutt'ora in corso;

Preso atto che:

- in data 24 giugno 2017 è entrata in vigore la nuova legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 avente per oggetto "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

- la L.R. 14/2017 promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica avendo come obiettivo primario “ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato per usi insediativi e infrastrutturali, in coerenza con l’obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050”;
- la stessa legge ha previsto, come primo adempimento, la compilazione da parte dei Comuni di una scheda, finalizzata a fornire informazioni territoriali utili all'emanazione del provvedimento di Giunta regionale, ed un elaborato grafico che attestasse la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell’art. 13, comma 9;
- con deliberazione della giunta Comunale n. 82 del 23/08/2017 sono stati approvati e trasmessi alla Regione in data 25/08/2017:
 - l’elaborato grafico allegato alla presente, in scala 1:5.000, intitolato: *“Individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi della L.R. 14/2017”*, di individuazione delle aree in argomento;
 - la “scheda informativa” di cui all'art.4, comma 5 della L.R. n.14/2017;
- la quantità massima di consumo di suolo ammesso per il Comune di Galzignano Terme, a seguito della revisione della scheda informativa risulta pari 8,98 ettari, come riportato nella DGR 668 del 15/05/2018;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1366 del 18.09.2018, avente per oggetto: “Precisazioni ed integrazioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla deliberazione di Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio, viene precisato che nei casi di mero recepimento degli strumenti urbanistici adeguati ai contenuti di cui alla legge regionale n. 14/2017 e della DGR n. 668/2018, la variante non potrà che essere inquadrata nell’ambito dei casi di esclusione dalla verifica di assoggettabilità a VAS;

TUTTO CIÒ RILEVATO E PREMESSO

Ritenuto:

di procedere all’adeguamento del PAT di Galzignano Terme alla L.R. 14/2017 “ Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo” , con l’adozione della variante al PAT secondo la proposta progettuale redatta dallo studio tecnico di urbanistica Dr. Mauro Costantini con sede in Este, a tal fine incaricato, e composta dai seguenti elaborati allegati alla presente:

- elaborato Tav. 5 - ambiti di urbanizzazione consolidata;
- elaborato Relazione Tecnica;
- elaborato Norme Tecniche - estratto art. 41-41 bis

Vista la Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

Vista la Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento e dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile;

D E L I B E R A

1. di adottare la variante al Piano di Assetto del Territorio (PAT), per l'adeguamento alle disposizioni sul contenimento del consumo di suolo di cui alla L. R. 06.06.2017, n. 14 secondo la proposta progettuale redatta dallo studio tecnico di urbanistica Dr. Mauro Costantini con sede in Este, a tal fine incaricato, e composta dagli elaborati allegati alla presente richiamati in premessa ;
2. di dare atto che la "quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo", all'esterno degli ambiti di urbanizzazione consolidata, ammessa dalla D.G.R.V. n. 668/18 per il Comune di Galzignano Terme risulta pari a 8,98, e che le previsioni espansive del vigente P.A.T. sono pari a mq 42.069 , ampiamente contenute entro i limiti del consumo del suolo indicati dalla DGR 668/2018 ;
3. di prendere atto che la variante, adeguata ai contenuti di cui alla legge regionale n. 14/2017 e della DGR n. 668/2018, è di mero recepimento delle disposizioni della normativa regionale succitata, pertanto, la stessa è inquadrata nell'ambito dei criteri di esclusione di cui alla DGR n. 1717/2013 non assoggettando a valutazione ambientale strategica (VAS) o a verifica VAS;
4. di dare atto che sarà cura del Servizio Tecnico monitorare gli interventi comportanti consumo di suolo, da inserire e da aggiornare di volta in volta in un apposito registro;
5. di dare atto che a decorrere dalla data di adozione della variante in argomento si applicano le misure di salvaguardia previste dall'art. 29 della L.R. 11/04;
6. di dare mandato al Dirigente del Servizio Tecnico affinché provveda a tutti gli adempimenti amministrativi per pervenire all'approvazione della Variante in oggetto, secondo le procedure semplificate stabilite dall'art. 14 della L.R. 14/2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

VISTI i pareri dei responsabili del servizio interessato, conseguito secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Presidente introduce l'argomento e invita l'Assessore Miola Stefano ad illustrare l'argomento.

L'Assessore Miola comunica che a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 14/2017 i Comuni sono stati chiamati ad individuare gli ambiti di urbanizzazione consolidata all'esterno dei quali il consumo del suolo è contingentato. La Regione Veneto a seguito di uno studio e dei dati forniti dai Comuni, ha suddiviso il territorio in 31 ambiti sovra comunali omogenei, noi ricadiamo nell'ambito ASO n. 13 Colli Euganei Monti Berici, ed ha determinato la quantità massima di consumo del suolo pari ad ettari 8,98. Prima dell'entrata in vigore della L.R.14/2017 il limite di consumo del suolo era di ettari 16,60, ora il limite è pari a ettari 8,98. Nel nostro PAT è previsto il consumo di suolo pari ad ettari 4,20 quindi 50% sotto i limiti previsti dalla Regione Veneto. Tale documento diventa pertanto una presa d'atto considerato che siamo sotto del 50% dei limiti previsti dalla normativa regionale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Il Consigliere Comberti Claudio della lista "Vivere Galzignano" riferisce che l'art. 41 bis parla di SAU. Si passa da un limite di ettari 5,3 ad ettari 8,9, in pratica c'è un aumento dei limiti massimi di consumo del suolo che possono essere impiegati. Pur preannunciando voto favorevole, constata che questo stride fortemente col patto dei Sindaci votato al punto precedente.

Il Sindaco riferisce che in ogni caso si rispetterà i limiti di ettari 4,2 previsti dal nostro strumento urbanistico. Abbiamo un territorio con aree a golf ed aree boschive che non danno spazio all'urbanizzazione. Stiamo favorendo la ristrutturazione e la sistemazione di edifici esistenti.

Il Consigliere Comberti pur condividendo quanto detto dal Sindaco, evidenzia che con la nuova normativa come dato oggettivo è previsto di fatto un aumento del consumo del suolo.

Il Presidente del Consiglio ribadisce che le nostre scelte dell'Amministrazione sono queste: quelle previste dal PAT, consumo massimo del suolo pari a ettari 4,2.

Il Consigliere Toninello cita art. 81 bis chiede differenza.

L'Assessore Miola esprime considerazione sugli ambiti di urbanizzazione consolidata e sul consumo del suolo, riferisce che si può incrementare di ettari 4,20. L'area di Via Valleggia risulta di circa 3 ettari resta 1 solo ettaro di ampliamento residenziale. Sarebbe preoccupato del contrario, ma da verifica risulta che i nuclei familiari sono di circa 2,5 abitanti, che non vanno di certo ad influenzare in positivo la richiesta edilizia residenziale. A proprio avviso in questa situazione basta l'ettaro a disposizione. Auspica che Galzignano Terme ritrovi vitalità sia edilizia che imprenditoriale.

Il Consigliere Donà Alessandro della lista "Uniti per Galzignano Terme" comunica che questa amministrazione ha prestato molta attenzione ad incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente. Condivide l'intervento dell'assessore, non vede preoccupazioni per colate di cemento nel territorio comunale.

Il Consigliere Comberti si dichiara favorevole alla vivacità del paese e non vuole fare polemica.

Non essendovi da registrare ulteriori interventi, il Presidente passa alla votazione della proposta di deliberazione di cui al presente punto all'ordine del giorno e si ottiene il seguente risultato:

Voti favorevoli ed unanimi espressi dai nr. 12 (dodici) consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

Di far propria la proposta di deliberazione suesposta, nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione né integrazione.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.40.

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all'oggetto in delibera, ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dagli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 nelle seguenti risultanze:

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto indicata, per quanto disposto dall' art. 49 e dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e correttezza

amministrativa nel rispetto delle norme vigenti, il sottoscritto Responsabile del servizio interessato esprime parere:

Favorevole

Lì 20-11-2019

Il Responsabile del servizio
F.to Franceschetti Maurizio

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- ♦ per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
o in alternativa
- ♦ entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199".

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to ROMAN RICCARDO

Il Segretario
F.to CARRARO PAOLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art.134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa in data
E' DIVENUTA ESEGUIBILE ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dalla data sottoindicata.

Li

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
F.to Rag. Marco Lionello

Il Difensore Civico di con sua nota n. in data ha chiesto la produzione di chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio.

Li

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
F.to Rag. Marco Lionello

Chiarimenti del Comune forniti con nota n. del (oppure con deliberazione di Consiglio/Giunta n. del).

Ricevuta dal Difensore Civico di al n. in data

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
F.to Rag. Marco Lionello

Che nei suoi confronti il con nota n. del ha riscontrato vizi di legittimità, per cui la presente deliberazione con atto del Consiglio Comunale n. in data è stata (revocata, autoannullata, ecc..)

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
F.to Rag. Marco Lionello

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Addì

IL FUNZIONARIO INCARICATO



COMUNE DI
GALZIGNANO TERME
PROVINCIA DI PADOVA

2019

VARIANTE TECNICA

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA REGIONALE SUL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO

(LR 14/2017 E DGR 668/2018)

Limite quantitativo massimo di consumo di suolo

P.A.T.

RELAZIONE TECNICA



Sindaco:

Masin Riccardo

Responsabile area tecnica:

Franceschetti Maurizio

Progettista:

Costantini Mauro

Adottato:

Approvato:

novembre 2019

**VARIANTE TECNICA DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA REGIONALE SUL
CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO (LR 14/2017 E DGR 668/2018)**

Limite quantitativo massimo di consumo di suolo

RELAZIONE TECNICA

Il Comune di Galzignano Terme è dotato di Piano di Assetto del Territorio (PAT), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 21/12/2012 e successivamente approvato, ai sensi dell'art. 14, co. 6, della LR 11/2004 e succ. modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 96 del 19/07/2016;

Ai sensi della normativa allora vigente e degli atti di indirizzo regionali uno degli aspetti fondamentali del PAT è dato dalla quantificazione della Superficie Agraria Utilizzata (SAU) trasformabile in forza delle strategie e dei criteri di sostenibilità elaborati con il PAT stesso.

Con l'entrata in vigore della Legge Regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 - Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" (24 giugno 2017), sono state introdotte sostanziali modifiche riguardo il dimensionamento dei piani urbanistici generali, sia riguardo le quantità "trasformabili", sia riguardo ai parametri su cui verificare tali quantità, con cui di fatto viene superato il riferimento alla Superficie Agraria Utilizzata (SAU) dei PAT redatti in precedenza. Il parametro fondamentale del PAT ovvero la Superficie Agraria Utilizzata (SAU), con la L.R. 14/2017 è sostituito da un altro: la "superficie naturale o seminaturale," ovvero quella "non impermeabilizzata"¹, spostando così l'attenzione sulla compatibilità idrogeologica e sul bilancio "ecosistemico" nell'uso territorio, che è, e rimane, una risorsa limitata, non riproducibile, da salvaguardare. Da ciò deriva una sempre maggiore attenzione ai temi del recupero, del riuso, della riqualificazione urbana e della qualità degli interventi, aspetti per altro già introdotti nei criteri di sostenibilità proposti dal PAT di Galzignano Terme.

¹ Estratto Legge 14/17 art. 2:

consumo di suolo: l'incremento della superficie naturale e seminaturale interessata da interventi di impermeabilizzazione del suolo, o da interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione, che ne compromettano le funzioni eco-sistemiche e le potenzialità produttive; il calcolo del consumo di suolo si ricava dal bilancio tra le predette superfici e quelle ripristinate a superficie naturale e seminaturale;

superficie naturale e seminaturale: tutte le superfici non impermeabilizzate, comprese quelle situate all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata e utilizzate, o destinate, a verde pubblico o ad uso pubblico, quelle costituenti continuità ambientale, ecologica e naturalistica con le superfici esterne della medesima natura, nonché quelle destinate all'attività agricola;

Con la DGRV 668 del 15 maggio 2018 si è concluso il periodo transitorio inizialmente previsto dalla L.R. 14/2017 e per ciascun Comune viene stabilito dalla Regione il “contingente” in termini di espansione urbana derivato dal percorso di rilevamento attuato nel periodo successivo all’entrata in vigore della L.R.14/2017.

Per il Comune di Galzignano Terme il contingente è stabilito in 8,98 ha, comprensivo delle previsioni del PAT e del PRG (P.I.) vigente non attuate, ovvero il cosiddetto “programmato” che va oltre il sistema “consolidato” rilevato alla data del 16 giugno 2017.

Deriva quindi la necessità, stabilita anche dall’articolo 13 punto 10 della L.R 14/17² di adeguare lo strumento urbanistico del PAT alla nuova normativa regionale, che rappresenta l’oggetto del presente lavoro.

² estratto art 13 punto 10 LR 14/17: ...i comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione.

IL PERCORSO DI LETTURA DEL DIMENSIONAMENTO E LA SCHEDA DI RILVAMENTO 2017

Il 26 giugno 2017, la Direzione Pianificazione Territoriale ha trasmesso a tutti i Comuni del Veneto la scheda informativa di cui all'allegato A della citata Legge Regionale n. 14/2017, al fine di acquisire le informazioni utili alla Giunta Regionale per emanare il provvedimento attuativo di definizione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione. Materiale da trasmettere alla Regione stessa entro il 26 agosto 2017.

Oltre all'invio della scheda, i Comuni erano tenuti ad individuare e trasmettere alla Regione, ai sensi dell'art. 13, co. 9, della L.R. n. 14/2017, anche gli ambiti di urbanizzazione consolidata come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera e).

Il Comune di Galzignano Terme ha quindi elaborato e trasmesso la seguente scheda:


REGIONE DEL VENETO

Allegato A

Scheda Informativa (art. 4, comma 5)

Codice ISTAT Comune	028040		
Comune	Galzignano Terme		
Provincia	Padova		
Superficie Territoriale mq	18171639	Comune dotato di PAT	SI
Popolazione n.		abitanti al	
Comune ad Alta Tensione Abitativa	NO	Zona altimetrica (C=Collina, P=Planura, M=Montagna)	C
Classe sismica	4	Comune litoraneo	NO

Capacità edificatoria prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente			
Superficie Territoriale prevista ⁽¹⁾	Destinazione residenziale	mq	157569
	Destinazione produttiva ^(a)	mq	2986
Superficie Territoriale trasformata o interessata da procedimenti in corso (*)	Destinazione residenziale	mq	0
	Destinazione produttiva ^(a)	mq	0

(a) Industriale, artigianale, commerciale, direzionale, turistico-ricettiva, ecc.

Superfici oggetto delle varianti allo strumento urbanistico generale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 - Varianti Verdi (*)	mq	8823
Altre superfici oggetto di.... (*)	mq	0
Aree dismesse (*)	mq	0

(1) La superficie è quella stimata in funzione dell'indice medio per singola ATO. Per i comuni non dotati di PAT i dati si riferiscono al PRG vigente.

Allegati

SI	elaborato cartografico in CTRN scala 1:5.000 con evidenziati gli ambiti di cui all'asterisco (*)
SI	altro: RELAZIONE SULLE MODALITA' DI CALCOLO

La relazione sulle modalità di calcolo allegata alla trasmissione dei dati alla Regione (riportata qui a destra) descrive compiutamente il contenuto “quantitativo” delle previsioni di trasformazione/espansione vigenti sul territorio comunale di Galzignano Terme alla data di rilevamento e derivanti da PAT vigente.

Banca Dati della Copertura del Suolo del Veneto - 2012
 Dati relativi al comune di riferimento resi a solo scopo informativo

Classe 1. TERRITORI MODELLATI ARTIFICIALMENTE		
1.1 Tessuto Urbano	mq	1621156
1.2 Aree industriali, commerciali e infrastrutturali	mq	451493
1.3 Zone estrattive, discariche, cantieri, aree in costruzione o in attesa di una destinazione d'uso	mq	16375
1.4 Aree verdi artificiali non agricole	mq	1170739
Totale	mq	3259763
Classi 2 - 3 - 4 - 5 TERRITORI AGRICOLI, BOSCATI, SEMINATURALI, ECC.		
2. Territori agricoli	mq	8021547
3. Territori boscati e aree seminaturali	mq	6832266
4. Ambiente umido	mq	0
5. Ambiente delle acque	mq	58063
Totale	mq	18171639

COMUNE DI GALZIGNANO TERME (PD)

Legge Regionale 14 giugno 2017 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11”

SCHEDA INFORMATIVA – art. 4 comma 5

RELAZIONE SULLE MODALITA' DI CALCOLO

- il Comune di Galzignano Terme è dotato di Piano Regolatore Generale con DGRV n. 6415 del 02.12.81 successivamente modificato con variante approvata con DGRV 2484 del 28.07.00 e successive varianti;
- che il comune di Galzignano Terme è dotato di PAT approvato Con Delibera del Presidente della Provincia di Padova n. 96 del 19 luglio 2016 con cui viene assunta anche il valore di Piano degli Interventi;
- Che con delibera del Consiglio Comunale n.11 del 01.03.2017 è stato approvato il Documento del Sindaco ai sensi dell'articolo 18, comma 1 della L.R. 11/2004 e quindi è dato avvio al percorso di redazione del nuovo Piano degli Interventi (prima variante al Piano degli interventi);

Dimensionamento residenziale:

- il PRG vigente presenta una disponibilità (zone C2 previste, “programmate”) per mq 43.569
- il PAT prevede un capacità insediativa aggiuntiva per mc 114.000 territorialmente medio delle ZTO di espansione residenziale è previsto sul valore mc/mq; che pertanto viene assunto come riferimento per parametrare il dimensionamento del PAT e la superficie interessata.
- Complessivamente il dato risulta quindi pari a 157.569 (43.569+ 114.000)

Dimensionamento produttivo:

- il PRG vigente vede già realizzate tutte le ZTO di tipo D, che il PAT assume come “consolidato produttivo”
- Il PAT prevede il semplice adeguamento del 5% previsto dal PTCP per consumo di mq 2.986

In ragione dei dati così acquisiti la Regione Veneto ha potuto elaborare i “contingenti” secondo un modello di calcolo espresso negli allegati A – B – C della DGRV 668 del 15 maggio 2018, e si è concluso il periodo transitorio inizialmente previsto dalla L.R. 14/2017. Quindi per ciascun Comune della Regione viene stabilito il quantitativo massimo di consumo del suolo in termini di espansione urbana.

Per il comune di Galzignano Terme la DGRV 668/18 (allegato C) definisce:

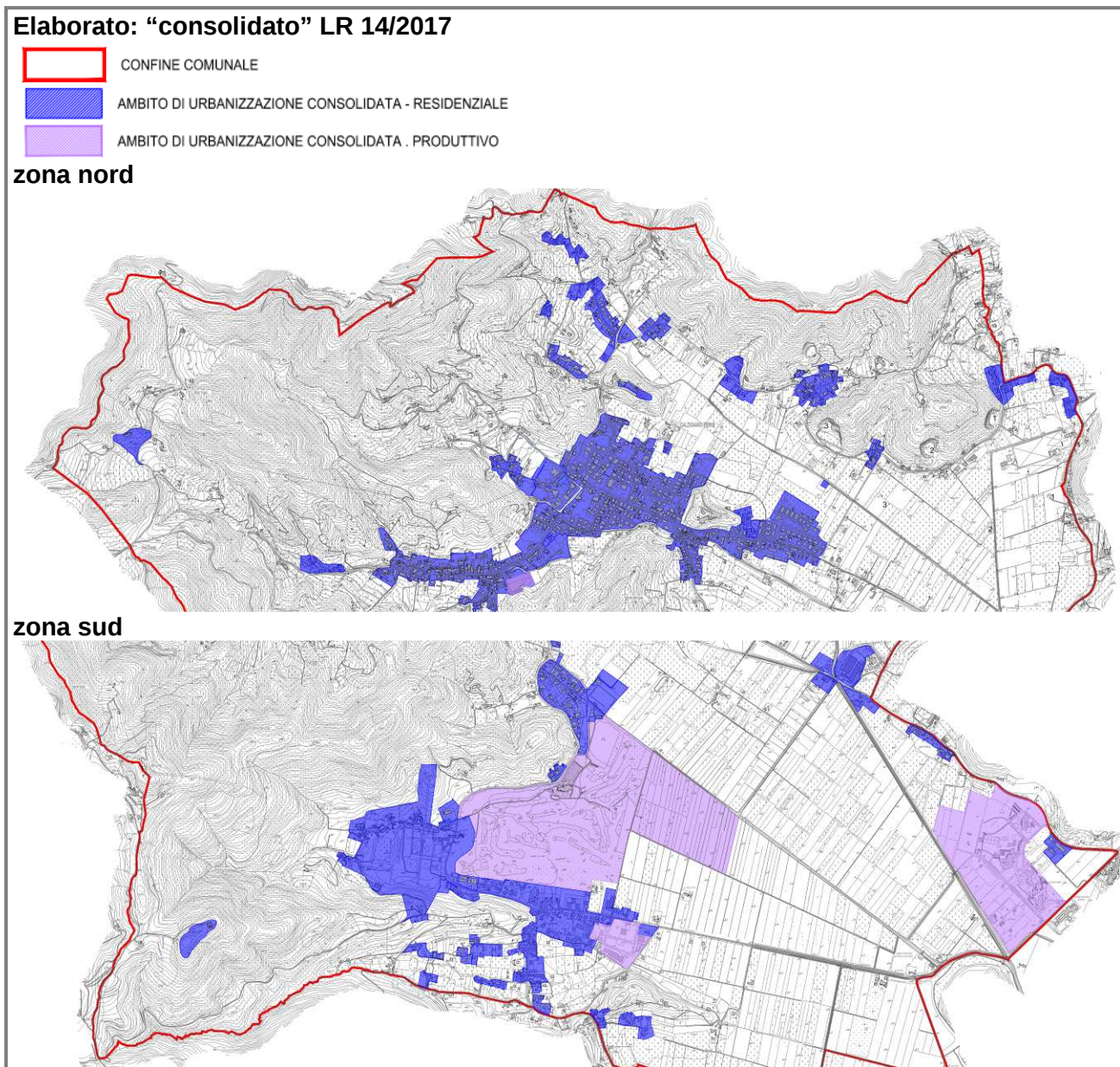
Estratto all. C delle DGRV668/2018

ASO	Codice ISTAT	Comune	Provincia	RESIDUO	CORRETTIVO INDICATORI PER A.S.O.			CORRETTIVO INDICATORI PER I COMUNI				Riferimento Tabelle Allegato D
					RESIDUO RIDOTTO DEL 40%	percentuale dopo CORRETTIVO	RESIDUO DOPO CORRETTIVO	Variazione per classe sismica (2=-0,5%; 3=0%; 4=+0,5%)	Variazione per tensione abitativa (no=0%; si=+0,5%)	Variazione per varianti verdi (0,0001÷0,05=-0,50%; 0,06÷0,10=-1%; 0,11÷0,14=-1,5%)	QUANTITA' MASSIMA DI CONSUMO DI SUOLO AMMESSO	
				ha	ha	%	ha	%	%	%	ha	
13	28040	Galzignano Terme	Padova	16,06	9,63	93,24%	8,98	0,50%	0,00%	-0,50%	8,98	

Il contingente è quindi stabilito in 8,98 ha, comprensivo delle previsioni del PRG (P.I.) vigente non attuate, ovvero il cosiddetto “programmato” che va oltre il sistema “consolidato” rilevato alla data del 16 giugno 2017.

La L.R. 14/2017 interviene quindi definendo il limite di consumo del suolo ovvero degli interventi di urbanizzazione espansivi, non trova limite invece l'intervento all'interno del cosiddetto “consolidato”, ovvero le parti del territorio in tutto o in parte già trasformate (zone A, B, C1, E4, F rurale del PRG vigente).

In questo senso è stato fondamentale definire, anche cartograficamente, la porzione di territorio già trasformata, ovvero la tavola del “consolidato”, che fissa i limiti territoriali, i confini, degli ambiti in oggetto:



Inoltre si rileva che allo stato attuale le previsioni espansive vigenti (per 42.069 mq) sono ampiamente contenute entro i limiti coi consumo del suolo indicati dalla DGRV 668 (89.800 > 42.069).

LA VARIANTE TECNICA DEL PAT

Come richiamato in premessa l'articolo 13 punto 10 della L.R. 14/17 di adeguare lo strumento urbanistico del PAT alla nuova normativa regionale secondo le modalità fissate all'art. 14 punti 2-3-4-5 della stessa legge:

2. Entro otto giorni dall'adozione, la variante al PAT è depositata e resa pubblica presso la sede del comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile". Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

3. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale decide sulle stesse e contestualmente approva la variante semplificata.

4. Copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi, all'ente competente all'approvazione del PAT, ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.

5. La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito internet del comune.

Le Norme Tecniche del PAT di Galzignano Terme non riportano un preciso riferimento alla SAU, che invece viene assunta come dato conoscitivo dagli elaborati di analisi agronomica allegati.

Deriva che per introdurre "efficacemente" il nuovo parametro del dimensionamento del PAT si rende necessario redigere un elaborato specifico di appendice alla NT vigenti, elaborato che viene definito:

"41 bis - VARIANTE TECNICA DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA REGIONALE SUL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO (LR 14/2017 E DGR 668/2018)

"Limite quantitativo massimo di consumo di suolo"

Rif. Legislativo: L.R. 14/2017 "disposizioni per il contenimento del consumo di suolo" art. 13 punto 10

con il seguente contenuto:

ART. 41 bis LIMITE QUANTITATIVO MASSIMO DI CONSUMO DI SUOLO ED ADEGUAMENTO ALLA LR 14/2017

Definizione

Il PAT determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata dal consumo di suolo ai sensi della LR 14/2017 ed in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'Art. 4, comma 2, lett. a) della LR 14/2017, deliberato con DGR 668/2018.

La quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo è pari a **8,98** ettari.

Il PAT determina altresì con la tavola 5. gli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) della LR 14/2017, i quali comprendono:

- a) l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione;
- b) le parti del territorio oggetto di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) approvato alla data di adozione della specifica variante. (art. 13 comma 5 lettera b della L.R. 14/2017);
- c) le parti di territorio interessate da accordi tra soggetti pubblici e privati, di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, per i quali, alla data di entrata in vigore della L.R. 14/2017, era già stata

deliberata dalla giunta o dal consiglio comunale la dichiarazione di interesse pubblico (art. 13 comma 6 della L.R. 14/2017);

- d) gli ambiti programmati per i quali per i quali siano già stati approvati gli ambiti di intervento (art. 13 comma 5 lettera b della L.R. 14/2017).

Gli “ambiti di urbanizzazione consolidata” di cui al comma precedente sono opportunamente denominati AUC per distinguerli dalle “aree di urbanizzazione consolidata” già presenti nella tavola 4 “carta delle trasformabilità” del PAT.

Direttive

Il PI, nel rispetto delle definizioni della legge e con riferimento al maggior dettaglio della cartografia, potrà meglio precisare i perimetri delle aree di urbanizzazione consolidata, disponendone apposita disciplina con gli obiettivi seguenti:

- a) difesa dell'integrità del territorio, valorizzazione degli spazi aperti e contenimento del consumo di suolo;
- b) riqualificazione edilizia ed ambientale del patrimonio edilizio esistente, anche mediante il miglioramento della qualità edilizia, architettonica ed impiantistica degli immobili, nonché l'abbattimento o la riduzione delle barriere architettoniche, l'incremento della sicurezza statica e/o idrogeologica, la riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento dell'inserimento paesaggistico degli immobili;
- c) riqualificazione e rigenerazione urbana sostenibile di porzioni di aree di urbanizzazione consolidata specificatamente individuate e miglioramento delle relative opere di urbanizzazione;
- d) recupero delle parti del territorio in condizioni di degrado edilizio, urbanistico e socioeconomico, sottoutilizzate o impropriamente utilizzate anche attraverso l'impiego dell'istituto del credito edilizio.

Prescrizioni e vincoli

PI provvede all'aggiornamento e alla contabilizzazione del consumo di suolo.

Negli ambiti di urbanizzazione consolidata, sono sempre consentiti gli interventi edilizi ed urbanistici nel rispetto dei parametri e delle modalità di intervento demandati al PI, in deroga alla quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo sopra determinata.

In coerenza con gli indirizzi fissati dal PAT il PI verifica le possibilità di riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, dando atto degli esiti di tale verifica nella relazione programmatica.

Come previsto dall'art. 12 della LR 14/2017, sono sempre consentiti in deroga al limite stabilito dal presente articolo:

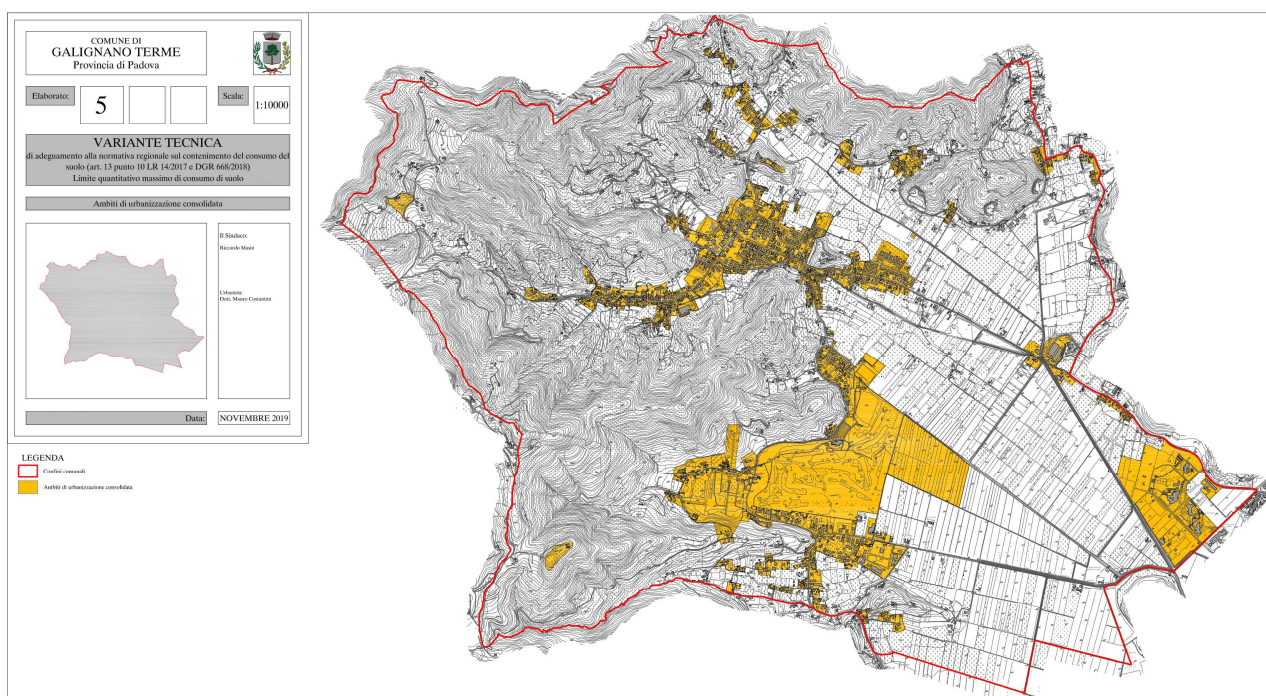
- a) gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli AUC;
- b) gli interventi di riqualificazione edilizia ed ambientale e gli interventi di riqualificazione urbana, di cui agli Artt. 5 e 6 della LR 14/2017;
- c) i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;
- d) gli interventi di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al Capo I della LR 55/2012;

- e) gli interventi in funzione dell'attività agricola di cui all'Art. 44 della LR 11/2004, e, comunque, tutti gli interventi connessi all'attività dell'imprenditore agricolo;
- f) l'attività di cava ai sensi della vigente normativa;
- g) gli interventi di cui alla LR 14/2019, le cui premialità sono da considerarsi alternative e non cumulabili con quelle previste dal Capo I della LR 14/2017;
- h) gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel PTRC, nei Piani di Area (Piano Ambientale) e nei progetti strategici di cui alla LR 11/2004.

Restano valide tutte le indicazioni del PAT relative alla limitazione di consumo di superficie agricola utilizzata (SAU);

La tavola 5 - ambiti di urbanizzazione consolidata - è assunta direttamente dall'elaborato redatto in occasione della trasmissione alla Regione della scheda informativa di cui all'art. 4 comma 5 della L.R. 14/2017, anche a garanzia della coerenza della presente variante alla DGR 668/2018.

immagine elaborato tav. 5 “ambiti di urbanizzazione consolidata”





COMUNE DI
GALZIGNANO TERME
PROVINCIA DI PADOVA

2019

VARIANTE TECNICA

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA
REGIONALE SUL CONTENIMENTO DEL
CONSUMO DEL SUOLO

(L.R. 14/2017 art 13 e DGR 668/2018)

Limite quantitativo massimo di consumo di suolo

P.A.T.

NORME TECNICHE

estratto art. 41 – 41 bis



Sindaco:
Masin Riccardo

Responsabile area tecnica:
Franceschetti Maurizio

Progettista:
Costantini Mauro

Adottato:
Approvato:

novembre 2019

ART. 41 LIMITE QUANTITATIVO MASSIMO DELLA ZONA AGRICOLA TRASFORMABILE

Definizione

Il PAT determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC), secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lett. C della legge regionale n.11/2004 e successive integrazioni

Diverse indicazioni e/o prescrizioni normative che dovessero intervenire successivamente alla data di approvazione del PAT comporteranno l'adeguamento automatico dei valori di seguito riportati, senza che ciò comporti Variante, ferme restando le restanti indicazioni normative e grafiche del PAT stesso

Direttive

Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) comunale rilevata al 2010 : Km² 7,5673

Superficie Territoriale Comunale (S.T.C.): 18,15

Superficie boscata Carta Forestale Regionale versione 2006 - DGR n. 3956/2007 Km² 6,2211

percentuale su sup. Boscata 9,5% ai sensi DGRV 3659 /2008 all. A Km² 0,591

sommano Km² 8,1583

Rapporto S.A.U. / S.T.C.= 45,10%

Zona agricola massima trasformabile (comune di collina) = 8,1583Km² 0,65% = 53.029 mq

In considerazione delle dinamiche in atto, della forte componente boschiva sul territorio comunale, tale da incidere significativamente sul dato della SAU, ai sensi di quanto previsto dagli atti di indirizzo di cui all'art. 50 comma 1 lett. c) della L.R. 11/2004, si incrementa del 10% la superficie agricola massima trasformabile in zone diverse da quella agricola che si configura quindi in mq 58.332

Della superficie di cui al punto precedente quella massima trasformabile per destinazioni a carattere produttivo, è pari a mq 2986, ovvero pari al 5% di quella a destinazione produttiva in atto (mq 59.719)

Dalla superficie agricola trasformabile in destinazioni diverse da quella agricola, sono escluse quelle destinate alla realizzazione di opere pubbliche statali o quelle di competenza regionale di cui all'articolo 2, comma 2 lettera a) della legge regionale n. 27/2003 e quelle allo scopo indicate dagli atti di della Regione Veneto, nonché quelle destinate a verde pubblico.

Sono altresì escluse dalla SAU le aree che il PI indica per gli interventi di rigenerazione ecologica e di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale.

ART. 41 bis LIMITE QUANTITATIVO MASSIMO DI CONSUMO DI SUOLO ED ADEGUAMENTO ALLA LR 14/2017

Definizione

Il PAT determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata dal consumo di suolo ai sensi della LR 14/2017 ed in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'Art. 4, comma 2, lett. a) della LR 14/2017, deliberato con DGR 668/2018.

La quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo è pari a **8,98 ettari**.

Il PAT determina altresì con la tavola 5. gli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) della LR 14/2017, i quali comprendono:

- a) l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione;
- b) le parti del territorio oggetto di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) approvato alla data di adozione della specifica variante. (art. 13 comma 5 lettera b della L.R. 14/2017);
- c) le parti di territorio interessate da accordi tra soggetti pubblici e privati, di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, per i quali, alla data di entrata in vigore della L.R. 14/2017, era già stata deliberata dalla giunta o dal consiglio comunale la dichiarazione di interesse pubblico (art. 13 comma 6 della L.R. 14/2017);
- d) gli ambiti programmati per i quali per i quali siano già stati approvati gli ambiti di intervento (art. 13 comma 5 lettera b della L.R. 14/2017).

Gli "ambiti di urbanizzazione consolidata" di cui al comma precedente sono opportunamente denominati AUC per distinguerli dalle "aree di urbanizzazione consolidata" già presenti nella tavola 4 "carta delle trasformabilità" del PAT.

Direttive

Il PI, nel rispetto delle definizioni della legge e con riferimento al maggior dettaglio della cartografia, potrà meglio precisare i perimetri delle aree di urbanizzazione consolidata, disponendone apposita disciplina con gli obiettivi seguenti:

- a) difesa dell'integrità del territorio, valorizzazione degli spazi aperti e contenimento del consumo di suolo;
- b) riqualificazione edilizia ed ambientale del patrimonio edilizio esistente, anche mediante il miglioramento della qualità edilizia, architettonica ed impiantistica degli immobili, nonché l'abbattimento o la riduzione delle barriere architettoniche, l'incremento della sicurezza statica e/o idrogeologica, la riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento dell'inserimento paesaggistico degli immobili;
- c) riqualificazione e rigenerazione urbana sostenibile di porzioni di aree di urbanizzazione consolidata specificatamente individuate e miglioramento delle relative opere di urbanizzazione;
- d) recupero delle parti del territorio in condizioni di degrado edilizio, urbanistico e socioeconomico, sottoutilizzate o impropriamente utilizzate anche attraverso l'impiego dell'istituto del credito edilizio.

Prescrizioni e vincoli

PI provvede all'aggiornamento e alla contabilizzazione del consumo di suolo.

Negli ambiti di urbanizzazione consolidata, sono sempre consentiti gli interventi edilizi ed urbanistici nel rispetto dei parametri e delle modalità di intervento demandati al PI, in deroga alla quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo sopra determinata.

In coerenza con gli indirizzi fissati dal PAT il PI verifica le possibilità di riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, dando atto degli esiti di tale verifica nella relazione programmatica.

Come previsto dall'art. 12 della LR 14/2017, sono sempre consentiti in deroga al limite stabilito dal presente articolo:

- a) gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli AUC;
- b) gli interventi di riqualificazione edilizia ed ambientale e gli interventi di riqualificazione urbana, di cui agli Artt. 5 e 6 della LR 14/2017;
- c) i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;
- d) gli interventi di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al Capo I della LR 55/2012;
- e) gli interventi in funzione dell'attività agricola di cui all'Art. 44 della LR 11/2004, e, comunque, tutti gli interventi connessi all'attività dell'imprenditore agricolo;
- f) l'attività di cava ai sensi della vigente normativa;
- g) gli interventi di cui alla LR 14/2019, le cui premialità sono da considerarsi alternative e non cumulabili con quelle previste dal Capo I della LR 14/2017;
- h) gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel PTRC, nei Piani di Area (Piano Ambientale) e nei progetti strategici di cui alla LR 11/2004.

Restano valide tutte le indicazioni del PAT relative alla limitazione di consumo di superficie agricola utilizzata (SAU);

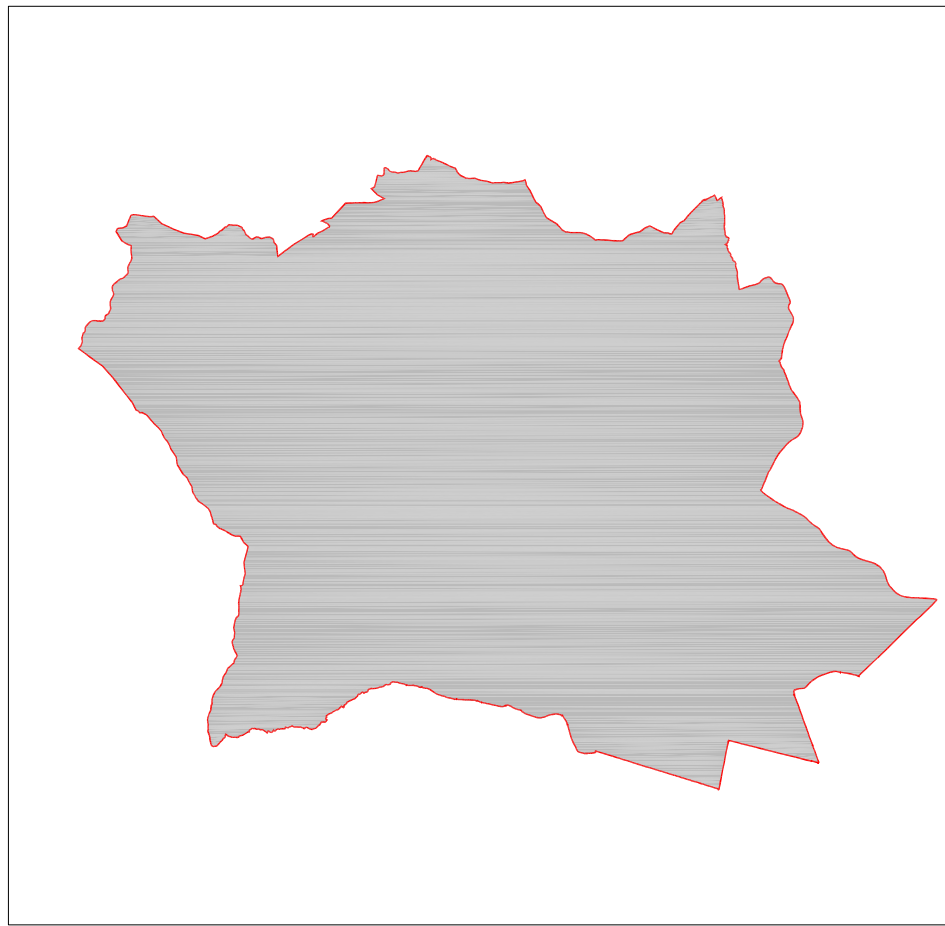


VARIANTE TECNICA

di adeguamento alla normativa regionale sul contenimento del consumo del suolo (art. 13 punto 10 LR 14/2017 e DGR 668/2018)

Limite quantitativo massimo di consumo di suolo

Ambiti di urbanizzazione consolidata



Il Sindaco:

Riccardo Masin

Urbanista:

Dott. Mauro Costantini

Data:

NOVEMBRE 2019

- LEGENDA
- Confini comunali
- Ambiti di urbanizzazione consolidata

